



## Ufficio del Commissario Straordinario

<b>Registro dei Decreti</b>	<b>Oggetto:</b>	ADOZIONE DELLO STATUTO DELL'ENTE PER I PARCHI MARINI REGIONALI, AGGIORNATO ALLE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2023, N. 22.
<b>N. 258</b>		
<b>del 11/11/2024</b>		



Area Affari Generali

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### Premesso che:

- con Legge Regionale, n. 24 del 16.05.2013, avente ad oggetto “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”, sono stati accorpatis i cinque parchi marini regionali, allora esistenti, istituendo l’Ente per i parchi marini regionali – ente strumentale della Regione - cui sono state demandate le funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali con particolare riferimento ai parchi marini regionali;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 138 del 12/12/2017, è stato costituito l’Ente per i Parchi Marini Regionali, con sede presso la Cittadella Regionale;
- con Decreto Commissariale, n. 01 del 16.02.2018, è stato costituito l’Ufficio provvisorio del Commissario Straordinario;
- con D.G.R. n. 318 del 10.08.2019, l’Ente per i Parchi Marini Regionali è stato individuato quale Ente Gestore di 28 ZSC marino-costiere;
- con Legge regionale 16 dicembre 2022, n. 46, è stato istituito il Parco Marino Regionale Secca di Amendolara, la cui gestione è stata demandata all’Ente per i Parchi Marini Regionali;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 24 del 26/04/2024, il dott. Raffaele Greco è stato nominato Commissario Straordinario dell’Ente;
- con Decreti Commissariali, n. 2 del 19/03/2018 e n. 4 del 09/05/2018, è stato adottato lo Statuto, dell’Ente Parchi Marini Regionali, ai sensi del comma 9, dell’Art. 9 della L.R. 24/2013;
- con Delibera della Giunta Regionale, n. 318 del 19/07/2018, è stato approvato lo Statuto dell’Ente Parchi Marini Regionali, secondo quanto previsto dall’Art. 15 della L.R. 24/2013.

### Considerato che:

- è necessario procedere con l’aggiornamento dello Statuto dell’Ente, secondo quanto stabilito dalla Legge regionale 24 maggio 2023, n. 22, recante “Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità”;
- sulla base di quanto previsto dall’art. 21 della succitata Legge Regionale 22/2023, visto anche il comma 3, dell’art. 14, della medesima Legge, l’EPMR, in conformità anche dell’articolo 24 della Legge 394/1991, deve procedere con l’adozione dello Statuto e la trasmissione dello stesso alla Giunta regionale, per gli adempimenti di competenza.

**Ritenuto** di dover procedere con l’adeguamento dello Statuto dell’ente, alle prescrizioni della L.R. 22/2023, e con l’adozione dello stesso, al fine di meglio disciplinare i compiti, le funzioni e l’organizzazione dell’Ente.

**Accertato** che dal presente Decreto non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico dell’Ente.

### Visti:

- la Legge Regionale n. 24 del 16/05/2013;
- la Legge Regionale n. 22 del 24/05/2023;
- il D.L.gs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.P.G.R.n.138/2017



**Attestata**, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e la correttezza del presente atto.

#### DECRETA

1. Le premesse fanno parte integrate e sostanziale del presente provvedimento e si intendono riportate per intero, unitamente agli atti sopraccitati;
2. di **adottare lo Statuto dell'Ente per i Parchi Marini Regionali**, aggiornato alle prescrizioni della L.R. 22/2023, che, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di **trasmettere il presente Atto**, per gli adempimenti di competenza:
  - al Presidente della Giunta Regionale della Calabria;
  - all'Assessore Ambiente e Territorio;
  - al Dipartimento Ambiente e Territorio;
4. di **dare atto che il presente Decreto**, in conformità al principio di pubblicità degli atti e di trasparenza dell'azione amministrativa, **viene pubblicato sull'Albo pretorio on-line** presente sul sito istituzionale dell'ente;
5. di **dichiarare il presente Decreto immediatamente esecutivo**, ai sensi della normativa vigente in materia.

Il Commissario Straordinario  
Dott. RAFFAELE GRECO

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



## AREA AMMINISTRATIVA

### REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

Sul presente Decreto del Commissario Straordinario avente ad oggetto :

ADOZIONE DELLO STATUTO DELL'ENTE PER I PARCHI MARINI REGIONALI, AGGIORNATO ALLE  
PRESCRIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2023, N. 22.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa.

Lì 11/11/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Raffaele Greco

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



## AREA FINANZIARIO-CONTABILE

### REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Sul presente Decreto del Commissario Straordinario avente ad oggetto :

ADOZIONE DELLO STATUTO DELL'ENTE PER I PARCHI MARINI REGIONALI, AGGIORNATO ALLE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2023, N. 22.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa in relazione allo stato di accertamenti di entrata.

Senza Oneri di Spesa

Con Oneri di Spesa

Lì 11/11/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIO-CONTABILE

Dott. Raffaele Greco

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



**ENTE PER I  
PARCHI MARINI  
REGIONALI  
CALABRIA**



*Commissario Straordinario*

**STATUTO**

(  
Art. 21, Legge Regionale n. 22, del 24 maggio 2023  
Art. 9, comma 9, Legge Regionale n. 24, del 16 maggio 2013)



*"Baia di Soverato"*



*"Riviera dei Cedri"*



*"Costa dei Gelsomini"*



*"Scogli di Isca"*



*"Fondali Capocozzo, S.Irene, Vibo Marina, Pizzo, Capo Vaticano, Tropea"....*



*"Secca di Amendolara"*

**PROVEDIMENTI DI APPROVAZIONE**

<b>Decreto</b>	<b>Commissario Straordinario Ente</b>	<b>n. 257 dell'11/11/2024</b>
<b>Parere</b>	<b>Commissione Consiliare</b>	
<b>Delibera</b>	<b>Giunta Regionale</b>	
<b>Revisione</b>	<b>02</b>	<b>del 1'11/11/2024</b>

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1** - Natura giuridica

1. L'Ente per i Parchi Marini Regionali (di seguito denominato anche Ente) - istituito con la Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 «Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità», successive modifiche ed integrazioni, fa parte integrante del sistema regionale delle aree protette e della Biodiversità.

Nasce dall'accorpamento dei seguenti parchi marini regionali: Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri", Parco Marino Regionale "Baia di Soverato", Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini", Parco Marino Regionale "Scogli di Isca", Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Tropea - Capo Vaticano".

Inoltre, con Legge regionale 16 dicembre 2022, n. 46, è stato istituito il Parco Marino Regionale Secca di Amendolara, la cui gestione è stata demandata anch'essa all'Ente per i Parchi Marini Regionali.

L'Ente ha sede legale in Catanzaro, presso la Cittadella Regionale, e sedi operative presso i Comuni di Soverato, Vibo Valentia, Brancaleone, Praia a Mare, Belmonte Calabro e Amendolara, per

assicurare l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche.

2. L'Ente per i Parchi Marini Regionali è un ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Calabria.

3. L'azione dell'Ente è disciplinata dalle linee programmatiche della Giunta regionale, dal Codice Civile, dallo Statuto della Regione Calabria e dalla Legge regionale, di cui al comma 1, successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla Legge Regionale n. 22 del 24 maggio 2023 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità).

### **Art. 2 - Marchio emblema**

1. L'Ente si identifica con la denominazione «Ente per i Parchi Marini Regionali» e con l'emblema approvato dal Direttore Generale.

2. L'Ente ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome e del proprio emblema, ad eccezione dell'uso che potrà farne la Regione Calabria, nell'esercizio delle competenze che gli appartengono.

3. L'Ente può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni e per fini esclusivamente istituzionali, l'uso del proprio nome e del proprio

simbolo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.

4. Non sono consentiti l'uso e la riproduzione della denominazione e del marchio emblema per fini non istituzionali.

4

### **Art. 3 – Finalità -**

1. L'Ente ha come scopo la gestione dei Parchi Marini regionali e delle aree del Sistema Regionale della Biodiversità di propria competenza.

2. La gestione delle aree protette - così come individuate all'art.6 della L.R. n. 22/2023 - viene realizzata attraverso:

- a) la tutela istituzionale delle peculiarità naturali e dell'ambiente, anche nei suoi valori storico-culturali;
- b) la conservazione, il ripristino, il miglioramento e la valorizzazione dell'ambiente naturale e degli habitat naturali e seminaturali, nonché la salvaguardia delle specie vegetali e animali selvatiche;
- c) il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali, attraverso lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili;
- d) la concretizzazione di equilibrati rapporti tra ecosistema ed attività economiche;
- e) l'esercizio delle funzioni di cui al successivo art. 4;
- f) la valorizzazione delle risorse dell'aree marine e costiere protette;
- g) il corretto utilizzo delle risorse naturali presenti.



#### **Art. 4 – Funzioni**

1. L'Ente è preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali, nel settore della tutela delle risorse naturali.

2. L'Ente, quale soggetto gestore, svolge le funzioni organizzative ed amministrative, necessarie al perseguimento degli obiettivi che si prefigge, quali:

a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche e botaniche;

b) la gestione, la valorizzazione, la protezione e il controllo, il monitoraggio ambientale, delle aree costiere e marine interessate, compresa l'applicazione delle misure di conservazione previste dai Piani di Gestione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di propria competenza;

c) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;

d) la regolarizzazione ed il controllo delle attività della pesca, nonché la promozione di attività di pesca che siano compatibili con la conservazione della biodiversità;

e) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona di competenza e il ripopolamento ittico nei fondali dell'area marina protetta;

- f) la diffusione e la divulgazione della conoscenza ecologica e biologica degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
- g) l'attuazione di programmi di carattere educativo, per il miglioramento della cultura generale, nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
- h) la conoscenza scientifica della flora e della fauna marina, finalizzata al monitoraggio ed al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e per quelle invasive;
- i) la realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale finalizzati alla conoscenza sistematica dell'area ed alla divulgazione delle conoscenze in materia di ecologia e biologia marina;
- j) la presentazione di proposte e progetti locali, regionali, nazionali e comunitari, per accedere a finanziamenti e programmi rivolti allo sviluppo socio-economico dell'area;
- k) la promozione dello sviluppo sostenibile, attraverso la valorizzazione delle attività tradizionali già presenti e la creazione di nuove attività, compatibili con gli obiettivi di salvaguardia ambientale;

- l) l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, educazione ambientale attinenti alle finalità dell'Ente;
- m) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura;
- n) la promozione, la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali legati alla pesca, alla ristorazione, all'artigianato, nonché l'istituzione e gestione di apposito marchio di qualità sui prodotti e relative confezioni;
- o) la promozione e la costituzione di organismi associativi che collaborino alla realizzazione delle attività programmate;
- p) la promozione di attività finalizzate all'integrazione del reddito dei pescatori e delle loro famiglie;
- q) l'organizzazione di campagne di informazione per la tutela dei consumatori finali e di educazione ambientale;
- r) la promozione e l'applicazione di metodi di gestione e di valorizzazione ambientale, tesi a realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale;
- s) la promozione dello sviluppo delle attività associative, cooperativistiche e di volontariato che, si svolgano all'interno del Parco, in sintonia con le sue finalità istituzionali;

t) la gestione coordinata del territorio, compreso nell'area del Parco e delle zone contigue, tramite accordi di programma e intese con gli enti territoriali competenti;

u) ogni altro obiettivo e/o funzione compatibile con la natura giuridica e lo scopo dell'Ente;

v) lo svolgimento della Valutazione d'incidenza ambientale, così come previsto dall'art. 50 della Legge Regionale N. 22/2023.

Per tali finalità, l'Ente può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, con la Regione, con gli altri Enti Pubblici e con le Università e gli Istituti di ricerca, pubblici e privati, con le associazioni di categoria, del volontariato e del Terzo Settore, attraverso la stipula di convenzioni e Accordi di programma.

3) Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi, dei soggetti e organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti, l'Ente Parco e i Comuni, anche in forma associata, possono abilitare propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all'esercizio delle funzioni di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge e dal regolamento delle riserve naturali regionali, nonché all'accertamento dei relativi illeciti amministrativi. L'Ente Parco, per l'esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi,

potrà avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale, di cui al titolo V della presente Legge n. 22 del 24.5.2023.

4. All'interno del sistema delle aree protette calabresi e delle strutture antropiche, l'Ente può sperimentare un sistema di educazione ambientale, basato anche su forme di risparmio e produzioni alternative dell'energia rinnovabile ecosostenibili, sul riciclaggio dei materiali utilizzati, su modelli di raccolta differenziata integrale dei rifiuti solidi urbani, su sistemi di riduzione dei rifiuti e degli imballaggi, nonché su forme di incentivazione all'uso dei materiali tradizionali esistenti nell'area, sulla base di un piano ecologico di rinnovazione degli stessi. Le suddette iniziative saranno adeguatamente pubblicizzate, nel sistema informativo delle aree dei parchi marini, al fine di promuovere una piena educazione integrata ambientale.

5. Per il conseguimento delle finalità sopra dette, l'Ente parco assicura il coordinamento e la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali e del Terzo settore presenti nel territorio, e incentiva la partecipazione degli organismi istituzionali, di rappresentanza degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e delle università e degli istituti di istruzione superiore calabresi, nell'ambito della loro autonomia.

## TITOLO II

### ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

#### **Art. 5** – *Organi-*

Così come stabilito dalla legge istitutiva dell'Ente, la Legge Regionale, n. 24 del 16.05.2013, e in conformità a quanto previsto dall' art. 14, comma 3, della Legge Regionale N. 22/2023 e succ.mod., sono organi dell'Ente:

- a) il Direttore generale;
- b) il Comitato d'indirizzo;
- c) la Consulta dell'Ente
- d) il Revisore unico dei conti e un revisore supplente.

#### **Art. 6** - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Ente, è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 165/2001.

2. Assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative, in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale.

In particolare provvede:

- a) all'adozione dello statuto;

- b) all'adozione del regolamento per la gestione dell'organizzazione dell'attività dell'Ente;
- c) all'organizzazione amministrativa e alla determinazione della dotazione organica;
- d) alla nomina della Consulta del Parco;
- e) alla stipula delle convenzioni per l'erogazione dei servizi, secondo modalità e termini stabiliti da apposito regolamento;
- f) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale annuale;
- g) all'assegnazione ai Dirigenti/funzionari degli obiettivi programmati e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per realizzarli, nonché alla verifica dei risultati di gestione;
- h) all'assunzione in ottemperanza agli indirizzi della Giunta regionale, di ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell'Ente;
- i) ad assicurare l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;
- j) a svolgere le funzioni amministrative, di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Direttore Generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.

4. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile.

5. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per l'incarico, nel rispetto della normativa vigente statale e regionale.

I relativi oneri gravano sul bilancio dell'Ente.

6. Per i Dirigenti regionali, il conferimento dell'incarico di Direttore è subordinato al collocamento senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

7. Per quanto non disciplinato dal presente atto, al Dirigente Generale si applicano le vigenti disposizioni di Legge regionale.

### **Art. 7 - Il Comitato di Indirizzo -**

1. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) l'Assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, che lo presiede;

- b) il sindaco pro tempore del Comune di Soverato, o suo delegato, in rappresentanza del territorio dell'ex Parco Marino "Baia di Soverato";
- c) un sindaco designato dai Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo – S. Irene, Vibo Marina-Pizzo, Capo Vaticano – Tropea", o suo delegato;
- d) un sindaco designato dai Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Scogli di Isca", o suo delegato;
- e) un sindaco designato dai Comuni di Bianco, Ferruzzano, Brancaleone, Palizzi e Bruzzano Zeffirio, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini", o suo delegato;
- f) un sindaco designato dai Comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri", o suo delegato;
- g) il sindaco pro tempore di Amendolara o un suo delegato, in rappresentanza del territorio del Parco Marino "Secca di Amendolara".
- h) un rappresentante della Guardia costiera - Direzione Marittima di Reggio Calabria;

- i) un esperto, in rappresentanza dell'ARPACAL;
- l) un esperto sorteggiato tra i designati dalle associazioni ambientaliste, maggiormente rappresentative operanti in Calabria, riconosciute dal Ministero dell'Ambiente.

2. Il Comitato è regolarmente costituito, con l'individuazione di almeno quattro dei suoi componenti.
3. I componenti designati, ai sensi del comma 1, sono nominati per la durata di quattro anni.
4. In ogni caso, i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 1 cessano le loro funzioni al venir meno della rispettiva carica.
5. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.
6. Il Comitato d'indirizzo formula proposte e pareri sulla programmazione delle attività di competenza dell'Ente.
7. L'incarico dei componenti del comitato d'indirizzo è svolto a titolo onorifico e gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

### **Art. 8 Consulta dell'Ente parchi**

L'ente parco svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione, improntano l'attività gestionale e le scelte di pianificazione e di programmazione alla più ampia partecipazione dei

cittadini mediante appositi strumenti di informazione e consultazione previsti nello statuto.

2. Per le finalità previste dal comma 1, l'Ente parchi si avvale della Consulta, organismo propositivo e consultivo, formato da un rappresentante per ognuna delle seguenti associazioni più rappresentative a livello regionale, previa intesa con gli organismi di provenienza:

- a) associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;
- b) associazioni di attività di promozione turistica;
- c) associazioni ambientaliste;
- d) associazioni venatorie e ittiche;
- e) un rappresentante della Consulta degli studenti di ciascuna provincia territorialmente interessata;
- f) un rappresentante del Consiglio degli studenti di ciascuna università calabrese.

3. La Consulta esprime proposte e pareri:

- a) sui Regolamenti dei singoli parchi;
- b) sui Piani dei singoli parchi;
- c) sui Programmi di gestione e valorizzazione dei parchi.

4. I pareri di cui al comma 3 sono adottati entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale se ne prescinde.
5. La Consulta del Parco è nominata dal Direttore generale, previa designazione degli organismi di provenienza, ed è presieduta dal medesimo, che la convoca almeno ogni sei mesi.
6. Ai componenti della Consulta del parco non spetta alcuna indennità, né rimborso spese.
7. Le sedute della Consulta sono pubbliche.
8. La Consulta ha durata di tre anni dalla data del decreto di nomina, le modalità di designazione e di svolgimento dei suoi lavori sono disciplinati da apposito Regolamento, approvato dal Direttore generale.

### **Art. 9 - Il Revisore Unico dei conti**

1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell'ente è esercitato dal Revisore unico dei conti. È prevista la nomina di un revisore supplente.
2. Il Revisore unico dei conti e il revisore supplente sono nominati dal Consiglio regionale, tra gli iscritti all'albo dei Revisori dei conti. L'incarico ha la durata di cinque anni.

3. Il revisore unico dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Redige una relazione sul progetto del bilancio preventivo. Redige, altresì, una relazione sul conto consuntivo, contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il revisore unico dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, svolge le seguenti ulteriori attività:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto e sui relativi allegati;

b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale,

all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;

d) esercita il controllo, sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

e) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

4. Il Revisore dei conti può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

5. Il Revisore unico dei conti risponde della veridicità delle attestazioni rese e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. È tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del proprio ufficio.

8. Per quanto non disciplinato dal presente atto, ai revisori si applicano le vigenti disposizioni di Legge regionale

**Art. 10 – Incompatibilità -**

1. Non possono essere nominati Direttore Generale dell'Ente e/o Revisore Unico e decadono dalla carica:

a) coloro i quali abbiano lite pendente con l'Ente;

b) coloro i quali abbiano legami di parentela fino al terzo grado con i membri degli altri organi dell'Ente, nonché con il suo personale;

c) coloro i quali direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni o realizzazione di opere comunque attribuite.

19

2. L'incarico di Direttore Generale non è compatibile, inoltre, con cariche elettive (a suffragio universale).

### **TITOLO III**

#### **STRUTTURA ORGANICA**

##### **Art. 11- *Ordinamento amministrativo dell'Ente***

1. L'Ente Parco assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. La struttura funzionale dell'Ente è articolata in unità organizzative di diverso livello sulla base della diversa importanza, ampiezza delle attività svolte e complessità organizzativa, ordinata per funzioni omogenee.

3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dell'Ente,

individuando le unità di massima dimensione e le modalità di conferimento degli incarichi di direzione delle stesse.

**Art. 12- *Il personale e la dotazione organica***

20

1. Al personale dell'ente parco si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali.
2. Il piano del fabbisogno del personale dell'Ente è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ente stesso nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
3. Al fine di ottimizzare la spesa relativa al personale, l'Ente Parchi può avvalersi, nell'ambito della propria pianta organica, di personale regionale in posizione di distacco funzionale. Allo stesso tempo, dall'entrata in vigore della legge regionale 24 maggio 2022, l'Ente si potrà avvalere di un contingente di operai idraulico – forestali, proprio all'estensione delle aree protette, assegnato all'Ente per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla predetta legge.
4. Nell'ambito del Regolamento, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, potranno essere disciplinate le modalità di assunzione di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, per la copertura di posti in organico.

5. L'Ente può avvalersi di operatori volontari e di personale, da impiegare in progetti di servizio civile, ai sensi della Legge 6 marzo 2001, n. 64.

**Art. 13-** *Commissioni consultive* -

21

1. L'Ente, per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti alle attività istituzionali, può costituire commissioni consultive composte da esperti, rappresentanti delle associazioni ambientaliste e delle categorie economiche.

2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

**Art. 14-** *Formazione professionale* -

1. L'Ente partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti, organizzando corsi di formazione, ovvero favorendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzate da strutture specializzate.

2. L'Ente può organizzare - anche d'intesa con altre Amministrazioni pubbliche o istituzioni private, Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente - corsi di formazione, al termine dei quali rilascia attestati o titoli di idoneità all'esercizio delle professionalità collegate alle attività tipiche dei parchi marini e, in particolare, rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di "Guida del Parco".

**Art. 15- Azioni di tutela -**

L'Ente, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicura al Direttore ed ai dipendenti l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, anche attraverso la stipula di una polizza assicurativa che copra rischi per responsabilità civile dei medesimi, purché non sussista conflitto di interesse con l'Ente, qualora siano implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, sia in procedimenti giudiziari di responsabilità civile, sia, ferma restando la responsabilità personale, in procedimenti giudiziari penali.

22

**TITOLO IV****IL PATRIMONIO E LE RISORSE FINANZIARIE****Art. 16- Patrimonio ed Entrate**

1. L'Ente ha un proprio patrimonio, costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisti, donazioni, eredità, legati, espropriazioni o qualunque altro titolo legittimo. I terreni e i beni immobili, comunque, acquisiti dall'ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'Ente medesimo.

2. La Regione e gli Enti locali ricompresi nell'area del Parco possono mettere a disposizione dell'Ente i beni ritenuti necessari al conseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Costituiscono entrate dell'Ente per il conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari, definiti annualmente con legge di bilancio regionale;

b) i contributi straordinari della Regione, per progetti e attività specifici, in attuazione degli strumenti della programmazione regionale;

c) eventuali contributi ordinari e straordinari, degli enti componenti il comitato d'indirizzo;

d) i contributi e i finanziamenti dello Stato e di altri Enti pubblici per specifici progetti;

e) i contributi di Enti privati, persone fisiche e associazioni, i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro, disciplinate dalla normativa vigente;

f) i redditi patrimoniali;

g) i canoni delle concessioni, i diritti e le tariffe dei servizi forniti dal Parco, determinati dal Parco stesso sulla base dei propri Regolamenti e degli atti del Direttore generale, in conformità agli eventuali indirizzi regionali;

h) i proventi di attività commerciali e promozionali;

i) i proventi delle sanzioni, derivanti dalle inosservanze delle Norme e dei provvedimenti emanati dal Parco;

j) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco;

k) i proventi derivanti dai servizi aggiuntivi, offerti ai visitatori delle aree protette, fermo restando che la mera fruizione delle risorse naturali è libera e gratuita.

4. All'Ente possono, inoltre, essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

5. Tutti i beni in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dall'Ente - sono iscritti nel libro dei cespiti dell'Ente e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.

6. La gestione del patrimonio segue le norme dell'Ente Regione, in materia di demanio, contratti, economato e contabilità.

7. La conservazione e l'utilizzazione del patrimonio sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dal Direttore Generale.

### **Art. 17 (espropriazioni)**

L'ente per i Parchi Marini Regionali è autorità espropriante per la realizzazione delle opere da esso realizzate, nel perseguimento delle finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

2. L'ente per i Parchi Marini Regionali è autorità espropriante, nelle espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, da realizzarsi nel territorio dei Parchi e delle aree contigue ai Parchi medesimi.

25

### **Art. 16- Finalità e obiettivi della programmazione finanziaria**

1. La programmazione finanziaria dell'Ente è attuata nel rispetto dei principi, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in coerenza con le linee strategiche, contenute nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF) e del Regolamento di contabilità dell'Ente.

2. L'Ente adotta la contabilità finanziaria cui affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria degli atti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

### **Art. 19- Strumenti della programmazione finanziaria e della rendicontazione della gestione**

1. Costituiscono strumenti della programmazione finanziaria e della rendicontazione della gestione:

- a) il Piano delle attività, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni della Regione, a corredo del bilancio di previsione;
- b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) il bilancio gestionale, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato n.12 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati, nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macro aggregati, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- d) le variazioni di bilancio;
- e) il rendiconto sulla gestione, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che conclude il sistema di bilancio.

2. Il bilancio di previsione, l'assestamento e il rendiconto dell'Ente sono:

- a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione;

b) approvati annualmente dalla Regione, nel rispetto dei postulati e principi di bilancio, di cui al D.Lgs. 118/2011;

c) pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione, nel proprio sito internet istituzionale e in quello della Regione.

3. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, l'Ente effettua specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta Regionale.

**Art. 20-** *Bilancio di Previsione e autorizzazione all'esercizio provvisorio -*

1. Il bilancio di previsione è redatto secondo i postulati e i principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011.

2. Il bilancio di previsione dell'Ente viene presentato ogni anno solare al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di ambiente che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, lo invia al Dipartimento regionale competente in materia di bilancio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale trasmette il bilancio di previsione al Consiglio regionale per la successiva approvazione.

3. Al bilancio di previsione sono allegati tutti i documenti, previsti dal principio contabile applicato della programmazione, di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011.

4. In applicazione dei principi, di cui al punto 8 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, la Giunta Regionale, qualora il bilancio di previsione non risulti approvato in via definitiva entro il 31 dicembre dell'anno precedente, può autorizzare l'esercizio provvisorio.

5. L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre il 30 aprile e qualora, successivamente a tale data, il Consiglio regionale non abbia approvato il bilancio di previsione, l'Ente opera in gestione provvisoria.

6. In assenza di autorizzazione dell'esercizio provvisorio, ricorrendo la fattispecie di cui al precedente comma 5, fino alla definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione, l'Ente opera in gestione provvisoria. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in particolare, limitata alle sole

operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

**Art. 21** - *Assestamento e variazioni di Bilancio* -

1. L'assestamento del bilancio dell'Ente è presentato ogni anno solare, entro i termini stabiliti dalla vigente legge Regionale di contabilità, al Dipartimento Regionale vigilante che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, lo invia al Dipartimento Regionale, competente in materia di bilancio, per la definitiva istruttoria di propria competenza.

2. Concluso positivamente l'iter istruttorio, la Giunta Regionale trasmette l'assestamento al Consiglio Regionale per la successiva approvazione.

3. Le variazioni al bilancio dell'Ente possono essere effettuate, in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 118/2011.

**Art. 22** - *Rendiconto della gestione* -

1. I risultati della gestione, finanziari ed economico patrimoniali, sono dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

2. Il rendiconto della gestione viene redatto annualmente in conformità agli schemi, ai postulati e ai principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011.

3. Il Rendiconto della gestione dell'Ente viene presentato, ogni anno solare, al Dipartimento Regionale vigilante che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, lo invia al Dipartimento regionale competente, in materia di bilancio, per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale trasmette il Rendiconto di gestione al Consiglio regionale per la successiva approvazione.

30

## **TITOLO V**

### **RAPPORTI CON LA REGIONE**

#### **Art. 23-** *Funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo -*

1. L'Ente agisce in conformità alle linee di indirizzo politico, vigilanza e controllo, inviando annualmente alla Giunta Regionale, per il successivo inoltro al Consiglio Regionale, gli atti e i dati relativi alla sua gestione finanziaria ed amministrativa, individuati dalla Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.

2. La Giunta Regionale, sulla base degli indirizzi formulati, esercita, per il tramite dei propri uffici, la vigilanza sull'amministrazione dell'Ente e può disporre ispezioni e verifiche, sia per il monitoraggio

delle attività e degli obiettivi dell'Ente, sia ove ricorrano gravi irregolarità nella gestione finanziaria e contabile.

3. Sono atti soggetti all'approvazione della Giunta Regionale:

- a) il Regolamento del personale e la pianta organica;
- b) il Bilancio annuale e pluriennale e il Rendiconto;
- c) la dotazione organica e le sue variazioni;
- d) i programmi di alienazioni immobili a seguito di intervenuta Legislazione Nazionale e/o Regionale;
- e) l'acquisto di immobili.

4. L'accensione di mutui e prestiti è soggetta al parere preventivo, obbligatorio e vincolante del Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio.

5. In caso di inosservanza dei termini previsti da norme di legge o di regolamento, per l'assunzione di provvedimenti o atti obbligatori da parte dell'Ente, la Giunta Regionale può assegnare un congruo termine per l'adozione del provvedimento o dell'atto e, nel caso di persistente omissione senza giustificato motivo, può adottare essa stessa il provvedimento o l'atto, sia mediante i propri uffici ove possibile, sia mediante la nomina di un commissario ad acta.

6. Il controllo di gestione è esercitato dall'Organismo di Valutazione Indipendente (OVI), della Performance della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 19 Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.

**Art. 24-** *Revoca e scioglimento -*

Qualora gli organi di amministrazione dell'Ente pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le norme vigenti in materia o le direttive dell'organo di governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione.

**TITOLO VI**

**RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E CON ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**Art. 25-** *Accordi di programma e strumenti operativi -*

1. Per la definizione e l'attuazione di attività amministrative, di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, l'Ente, in relazione alla propria competenza primaria o prevalente e in relazione all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento,

partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e ogni altro adempimento.

2. L'accordo di programma è sottoscritto dal Direttore generale, per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento generale.

3. L'Ente può, altresì, partecipare a forme associative, anche con conferimenti di capitale, secondo le seguenti condizioni:

g) disponibilità delle risorse finanziarie e/o organizzative richieste;

h) destinazioni di eventuali utili a reinvestimento nel campo della salvaguardia e protezione della natura nell'ambito del Parco;

i) gestione amministrativa della struttura associativa ispirata a criteri di legalità e trasparenza in analogia alla gestione del Parco.

**Art. 26- Partecipazione associativa -**

1. L'Ente attua, nei limiti di legge e nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla legge e dal presente statuto, la più ampia forma di partecipazione alla propria attività da parte di enti pubblici e privati, delle associazioni e dei cittadini. Valorizza l'apporto delle associazioni ambientali, sociali, culturali e sportive e delle libere forme associative alle proprie attività istituzionali, con le quali può stipulare apposite convenzioni, per un migliore e più efficace raggiungimento dei fini statutari.

2. La partecipazione popolare, l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi sono garantiti, secondo le norme di legge e di apposito Regolamento. Tale Regolamento deve assicurare il pieno rispetto dei principi di partecipazione.

34

**Art. 27- Partecipazione popolare -**

1. L'Ente promuove forme di partecipazione popolare, per la tutela di interessi collettivi e diffusi, connessi alla funzione e all'attività del Parco. Convoca assemblee popolari per le questioni di maggiore importanza, cura la pubblicità e l'informazione sulla sua attività, convoca le forme di partecipazione popolare previste dal Regolamento.

**Art. 28- Istanze, petizioni e proposte -**

I cittadini singoli e associati hanno diritto di avanzare istanze, petizioni e proposte all'Ente. Modalità e termini per la modulazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabilite da apposito regolamento.

**TITOLO VII - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E REVISIONE DELLO STATUTO Art. 29- Trasparenza-**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione dell'Ente sono pubblici, salvo i limiti espressamente posti dalla legge. 2. La pubblicità degli atti e

l'accesso agli atti e ai documenti sono assicurati, in conformità alle disposizioni di legge in materia, mediante il riconoscimento, a chiunque ne abbia diritto a norma della legge stessa, della facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia. Un apposito regolamento dell'Ente assicurerà la concreta attuazione di tale diritto e ne disciplinerà le modalità di esercizio e l'intervento degli interessati, singoli od associati, nel procedimento amministrativo; favorisce l'adozione di accordi, intese e di strumenti conciliativi per la composizione dei conflitti.

**Art. 30- Albo Pretorio** -1. È istituito, sul portale web istituzionale dell'Ente, un apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti da Leggi, Regolamenti e dal presente Statuto. 2. La pubblicazione degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura. 3. Il Direttore, o il responsabile incaricato, cura l'affissione degli atti e certifica l'avvenuta pubblicazione. 4. Per una maggiore divulgazione e conoscenza degli atti, l'Ente parco può avvalersi, oltre che dell'albo pretorio, anche dei sistemi di comunicazione ritenuti, per ogni caso, più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti emanati. 5. Il funzionamento dell'Albo pretorio dell'Ente Parco può essere disciplinato con apposito regolamento.

**Art. 31- Modifiche statutarie**

1. Lo Statuto è adottato dal Direttore Generale ed è approvato dalla Giunta Regionale, previo parere obbligatorio della competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 2. La revisione, l'abrogazione totale o parziale dello Statuto è adottata con le stesse modalità della sua approvazione. 3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

**Art. 31- Norme finali -**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore.

**Art. 32- Entrata in vigore -**

1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria (B.U.R.C.) ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione.